

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 luglio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 21.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali.** (18R00114) ..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2017, n. 24.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.** (18R00042) ..... Pag. 12

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0287/Pres.

**Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario.** (18R00102).... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0288/Pres.


**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e successive modifiche».** (18R00123) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0289/Pres.


**Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112.** (18R00124) ..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0290/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144.** (18R00126)..... Pag. 18



<b>REGIONE TOSCANA</b>		
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 78. <b>Legge di stabilità per l'anno 2018.</b> (18R00118)	Pag. 23	LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 80.  <b>Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016.</b> (18R00120).....
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 79. <b>Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.</b> (18R00119) .....	Pag. 30	Pag. 33



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 21.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:  
(*Omissis*).

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

*Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.*

1. L'art. 62-bis della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis (*Esenzione per il Terzo settore*). — 1. Ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino all'operatività del predetto Registro, si applica l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.»

2. Dopo l'art. 62-bis della legge regionale n. 9/2008, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«Art. 62-ter (*Esenzione per veicoli a basso impatto ambientale*). — 1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'istituzionario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.»

3. Dopo l'art. 62-ter della legge regionale n. 9/2008, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«Art. 62-quater (*Esenzione per la massa rimorchiabile*). — 1. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), gli autocarri aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Le somme già versate fino al 31 dicembre 2017 non sono rimborsabili.»

4. Dopo l'art. 62-quater della legge regionale n. 9/2008, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies (*Esenzioni permanenti*). — 1. La gestione delle esenzioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), è assicurata dalla struttura competente a far data dal 1° gennaio 2018. La gestione dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'art. 17, comma primo, lettera f-bis), è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di invalidità civile.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.»



5. Dopo il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, il contribuente che ha effettuato, nei termini previsti dalla legge, l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.»

6. Dopo l'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis (Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio di veicoli). —

1. Dal 1° gennaio 2018 gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono trasmessi, in modalità telematica, dai soggetti autorizzati alla rivendita nel mese successivo a quello di scadenza della tassa auto versata.

2. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la cessione di mezzi di trasporto effettuata, nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, entro l'ultimo mese di validità della tassa corrisposta; al fine dell'interruzione, i soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la loro rivendita, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati.

3. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 285/1992, da uso di terzi a uso proprio.»

#### Art. 2.

##### *Esenzioni e agevolazioni IRAP*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotte dello 0,92 per cento per cinque periodi di imposta, in regime de minimis. A tal fine, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione di imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (legge finanziaria per gli anni 2003/2005);

b) il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006);

c) l'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006);

d) l'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2012/2014);

e) l'art. 28 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).

#### Capo II


##### MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

#### Art. 4.

##### *Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale*

1. Per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2018 e non oltre il 10 per cento dei posti che si rendano vacanti nell'anno 2018.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e di personale appartenente agli organici del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché di quello necessario a garantire il trasferimento delle funzioni e dei servizi alla Regione concernenti il piano di zona e lo sportello sociale, ai sensi dell'art. 10.



3. Per l'anno 2018, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2017 che risultano ancora vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti nel corso dell'anno. Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2017 e per le quali al 31 dicembre 2017 risulta già avviata la procedura di reclutamento. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al primo periodo il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di personale regionale.*

*Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37.*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.905 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.028 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2-bis, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in € 115.181.310 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - parz.), di cui:

a) € 114.501.110 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale, per i segretari particolari e per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, collocati al di fuori della dotazione organica;

b) € 680.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2018/2020 è determinata complessivamente in € 4.820.000 per l'anno 2018, in € 1.710.000 per l'anno 2019 e in € 3.520.000 per l'anno 2020 (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - Parz.). La spesa prevista è così ripartita:

a) anno 2018: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione € 4.800.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 20.000;


b) anno 2019: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione € 1.700.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 10.000;

c) anno 2020: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione € 3.500.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 20.000.

6. Dopo il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

«3-bis. Per le unità cinofile del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, è stipulata apposita polizza assicurativa a copertura del rischio derivante da infortunio o malattia conseguente all'impiego delle predette unità nello svolgimento delle attività di istituto.»

7. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 6 è determinato in € 5.000, a decorrere dall'anno 2018 (Programma 1.11 - Altri servizi generali - Parz.).



## Art. 6.

*Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazione alla legge regionale n. 30/2011).*

1. Il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale comune, impiegato nell'ambito dei cantieri forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è reclutato mediante attingimento dalla graduatoria regionale in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, all'uopo aggiornata, in un termine non superiore a trenta giorni, previa riapertura mediante avviso pubblicato, per almeno quindici giorni, nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nel sito istituzionale, per l'inserimento dei soggetti che ne abbiano interesse, in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel bando originario di partecipazione. La validità della graduatoria cessa in ogni caso alla scadenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale qualificato, qualificato super, specializzato e specializzato super impiegato nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, nonché il personale con qualifica di operaio comune, qualora non sia possibile attingere dalla graduatoria regionale di cui al comma 1 e, in ogni caso, allorquando la predetta graduatoria venga a scadenza, è reclutato, alternativamente:

a) mediante selezione per titoli, valorizzando la precedente esperienza lavorativa svolta, in ambiti connessi al settore di attività interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti facenti parte del comparto unico regionale o la società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), ed eventuale espletamento di prova teorico-pratica;

b) mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego; in tal caso, l'assunzione è subordinata al superamento di apposita prova attitudinale, volta ad accertare l'idoneità professionale rispetto alle mansioni da svolgere.

3. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 30/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Quando in ragione della complessità o dei tempi di realizzazione non risulti possibile fare fronte agli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), con personale assunto direttamente dalla Regione, le strutture regionali competenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ad affidamenti in appalto ad imprese private dei relativi lavori e servizi.»

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è autorizzato nei limiti stabiliti per le leggi regionali nn. 44/1989 e 67/1992 nell'allegato I alla presente legge.

## Capo IV

## FINANZA LOCALE

## Art. 7.

*Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11.*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in € 192.602.197,25 per l'anno 2018.

2. Per l'anno 2018, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2018, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, € 91.524.844 (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento, € 1.149.011,34 da utilizzare:


1) quanto ad € 139.792,34 per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2006/2008 e 2009/2011 di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995 e del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994, concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO));

2) quanto ad € 1.009.219 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, € 99.928.341,91 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995.

4. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per € 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (legge finanziaria per gli anni 1998/2000);



b) per € 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per € 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per € 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettere a) e b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

8. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

9. Il comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è abrogato.

## Art. 8.

### *Cessione di spazi finanziari. Investimenti nei settori strategici*

1. Per l'anno 2018, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di favorire investimenti in settori strategici, la regione, nel rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), è autorizzata a cedere agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per un importo massimo di € 30.000.000, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

2. I criteri e le modalità di cessione degli spazi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

3. Gli spazi finanziari cedibili, nell'importo massimo di cui al comma 1, risultano disponibili nel prospetto Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato alla legge di bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020.

## Art. 9.

### *Finanziamento delle spese di progettazione di interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali*

1. Per l'anno 2018, la Regione è autorizzata ad effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese di progettazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di competenza degli enti locali.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.


3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in € 500.000 per l'anno 2018, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

## Art. 10.

### *Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazioni alla legge regionale 6/2014.*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2014 è abrogata.

2. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è abrogato.



3. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2014, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) Plan de zone et guichet social, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré des actions et des services sociaux) et de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste);».

4. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 3 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995, individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.

6. La Regione e il Comune di Aosta, nel corso dell'anno 2018, adottano tutte le iniziative necessarie al trasferimento delle funzioni e dei servizi previsto dai commi 1 e 3. Entro il 30 giugno 2018, la Regione e gli altri soggetti interessati definiscono l'Accordo di programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta 2019/2021.

7. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2014, è abrogata.

8. Gli articoli 23 della legge regionale n. 30/2011 e 17, comma 8, della legge regionale n. 13/2014 sono abrogati.

9. Dopo la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2014, come introdotta dal comma 3, è aggiunta la seguente:

«*e-ter*) Services aux migrants et premier centre d'accueil des sans abris.».

10. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 9 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995, individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

#### Art. 11.

##### *Gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 24/2016.*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2016, le parole: «€ 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2016, le parole: «mediante la liquidazione di un account pari al 50 per cento dell'importo stanziato e, a consuntivo,» sono soppresse.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in € 50.000 per l'anno 2018, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

#### Capo V

##### INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

#### Art. 12.

##### *Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti*

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda *USL*) è determinata per il triennio 2018/2020 in € 254.000.000 per l'anno 2018, in € 254.000.000 per l'anno 2019 e in € 254.100.000 per l'anno 2020 ed è ripartita in:

*a*) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

*b*) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

*c*) spesa per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e aggiuntive ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *a*), è determinato in € 252.678.874 per l'anno 2018, in € 252.508.348 per l'anno 2019 e in € 252.480.500 per l'anno 2020, di cui € 900.000, per ciascun anno del triennio 2018/2020, per il pay-back e di cui € 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2018/2020, per il saldo di mobilità sanitaria (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA-Parz.).

3. Gli oneri per i saldi di mobilità sanitaria, relativi agli anni 2018 e 2019, stimati in annui € 7.500.000, trovano copertura nelle risorse stanziato allo stesso titolo, ai sensi della presente legge, rispettivamente per le annualità 2019 e 2020.

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *b*), è determinato in annui € 1.019.500 per il triennio 2018/2020 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

5. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *c*), è determinato in € 301.626 per l'anno 2018, in € 472.152 per l'anno 2019 e in € 600.000 per l'anno 2020 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria. Parz.).

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.



7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La spesa per investimenti in ambito sanitario, sostenuta da parte dell'Azienda USL, è determinata in annui € 10.400.000 per l'anno 2018, in € 7.450.000 per l'anno 2019 e in € 6.650.000 per l'anno 2020. La suddetta spesa, per l'anno 2018, è finanziata per € 5.500.000 con le modalità di cui all'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 24/2016 e per € 4.900.000 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari. Parz.). La spesa per le annualità 2019 e 2020 è finanziata interamente nell'ambito del Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari.

9. Gli stanziamenti di cui al comma 8 sono assegnati e trasferiti annualmente all'Azienda USL, sulla base del piano triennale degli investimenti, predisposto dall'Azienda, ai sensi della normativa vigente.

10. Le risorse aggiuntive regionali, ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL, sono determinate per l'anno 2018 in € 1.800.000 e sono distribuite per € 900.000 alla dirigenza e per € 900.000 al comparto.

11. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 10 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget.

12. La lettera *b*) del comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è sostituita dalla seguente:

«*b*) a carico degli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 10.000 e la soglia determinata con deliberazione della Giunta regionale, una quota fissa pari a 1 € a confezione fino a un massimo di € 2 a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a € 1 a ricetta di assistenza integrativa.»;

13. Dopo il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015, è inserito il seguente:

«9-bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a € 10.000 e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione.».

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a*) il comma 13 dell'art. 22 della legge regionale n. 13/2014;

*b*) il comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015.

#### Art. 13.

##### *Contributo straordinario alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta*

1. Nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo del welfare regionale, è autorizzato, per l'anno 2018, un contributo straordinario alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta da destinare a spese in ambito sociale, per € 1.850.000.

2 La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le modalità di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma 1 tra le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta, anche tenuto conto dei posti letto gestiti in strutture residenziali per anziani.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), a valere sull'esercizio finanziario 2018.

4. Le eventuali economie realizzate nell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 19/2015 sono portate in aumento del contributo straordinario di cui al comma 1.

#### Capo VI

##### INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

#### Art. 14.

##### *Inserimento dell'art. 13-bis alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44*


1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziativa a favore della famiglia), è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Centri delle Famiglie*). — 1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sostegno alla famiglia, riconosce e sostiene l'apertura, nel territorio regionale, di Centri delle Famiglie, quali luoghi di aggregazione aventi le seguenti finalità:

*a*) promozione del benessere della famiglia, anche attraverso la diffusione di informazioni inerenti ai compiti di cura quotidiani e delle opportunità offerte dal territorio;

*b*) sostegno delle competenze genitoriali, con particolare riferimento alla tutela dei bambini e dei ragazzi in occasione di eventi critici e di problematiche della vita familiare e al rinforzo degli strumenti educativi nel rapporto con i figli adolescenti;

*c*) sviluppo di risorse familiari e comunitarie, in particolare modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di «famiglie-risorsa», di gruppi di «auto-mutuo aiuto», di progetti di integrazione per le famiglie di nuova immigrazione e di banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività e di conoscenze tra le persone;



d) promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra famiglie;

e) sostegno alla maternità e all'infanzia, con particolare riferimento alle gestanti in difficoltà e alle madri sole;

f) sensibilizzazione del territorio per l'implementazione di partenariati con gli enti locali, pubblici e privati, che concorrano alla dissuasione da comportamenti scorretti e pericolosi per i giovani e alla promozione di spazi di aggregazione protetti;

g) promozione di attività e progetti di solidarietà tra le generazioni, al fine di migliorare la qualità della vita dell'anziano attivo;

h) collaborazione con gli enti pubblici nelle campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche inerenti al disagio delle famiglie.

2 I Centri delle Famiglie pianificano la propria attività, coordinandosi con la struttura regionale competente in materia di politiche familiari, tenuto conto, ove possibile, delle attività degli enti locali, per rendere coerenti e integrabili le azioni promosse nel territorio regionale; a tal fine, i Centri delle Famiglie perseguono l'attivazione di collaborazioni con:

a) i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines;

b) i servizi socio-sanitari territoriali;

c) le istituzioni scolastiche ed educative;

d) le associazioni, le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché le organizzazioni del privato sociale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti gestionali, strutturali e organizzativi dei Centri delle Famiglie, nonché l'entità del relativo finanziamento.».

#### Art. 15.

##### *Modificazione al capo VII della legge regionale n. 44/1998*

1. Il titolo del capo VII della legge regionale n. 44/1998 è sostituito dal seguente: «Verifica e promozione delle politiche familiari».

#### Art. 16.

##### *Inserimento dell'art. 22-bis alla legge regionale n. 44/1998*

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 44/1998, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Promozione e sostegno di azioni volte al benessere della famiglia). — 1. La Regione promuove azioni volte al benessere della famiglia attraverso interventi di sostegno, anche economico, tra cui:

a) l'organizzazione e il sostegno di iniziative di formazione e informazione rivolte alle famiglie e agli amministratori locali per incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi decisionali e di verifica delle politiche attivate;

b) il sostegno alle iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà tra famiglie, enti pubblici, terzo settore e altre organizzazioni;

c) l'individuazione di specifici indicatori volti a costruire un sistema di riconoscimento pubblico delle azioni di attenzione alla famiglia attuate da soggetti pubblici e privati del territorio e a sostenerne ulteriormente lo sviluppo, anche attraverso contributi economici, al fine di diffondere buone prassi e realizzare un territorio «amico della famiglia»;

d) la realizzazione e il sostegno di iniziative a favore della conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi di lavoro;

e) la valorizzazione e il sostegno dell'associazionismo familiare anche finalizzato, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, alla realizzazione di attività di supporto alle famiglie, complementari o integrative rispetto ai servizi offerti dagli enti pubblici;

f) la realizzazione e l'implementazione di sinergie tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dell'ambiente, dell'urbanistica, dello sport e di tutte le politiche che concorrono al benessere familiare.».

#### Art. 17.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14, 15 e 16 è determinato in € 105.000 per l'anno 2018, di cui € 100.000 finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995 ed € 5.000 a valere sul Programma 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Parz. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

#### Capo VII

##### INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

#### Art. 18.

##### *Interventi in materia di politiche del lavoro*

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi € 11.272.000, annualmente così suddivisi:

a) anno 2018 € 3.757.000;


b) anno 2019 € 3.760.000;

c) anno 2020 € 3.755.000

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz. e Programma 14.01 - Industria e PMI e artigianato - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale mediante l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE), di altri fondi europei e di fondi statali.

3. Per l'applicazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



## Art. 19.

*Sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43.*

1. A decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è determinata in € 4.000.000 annui (Programma 17.1 - Fonti energetiche - parz.).

## Art. 20.

*Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale*

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di € 17.852.643, di cui € 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed € 8.200.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2018/2020 in complessivi € 5.902.583, di cui 3.949.952 già autorizzati per il periodo 2014/2017 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2018 € 2.282.800;
- b) anno 2019 € 2.021.456;
- c) anno 2020 € 1.598.327.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi € 5.200.000, ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2018 € 800.000;
- b) anno 2019 € 2.500.000;
- c) anno 2020 € 1.900.000.

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di € 35.311.031, così suddivisa:

a) € 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) € 16.520.864, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il triennio 2018/2020, viene determinata in € 7.905.000, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2018 € 7.885.000;
- 2) anno 2019 € 10.000;
- 3) anno 2020 € 10.000.

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6 e per consentire l'avvio degli interventi, è autorizzata, per il periodo 2018/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di € 5.391.800, annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 € 556.800, quale quota di cofinanziamento regionale;


b) € 4.835.000, quale quota di risorse regionali aggiuntive, per il triennio 2018/2020, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2018 € 940.000;
- 2) anno 2019 € 1.065.000;
- 3) anno 2020 € 2.830.000.

8. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2018/2020, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, sono determinati in complessivi € 281.733, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2018 € 104.997;
- b) anno 2019 € 87.736;
- c) anno 2020 € 89.000.

9. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.



10. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

11. Gli investimenti di cui al comma 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987.

12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il triennio 2018/2020, la spesa complessiva a carico della Regione di € 8.063.418,34, così suddivisa:

a) € 7.463.418,34, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2018 € 3.046.347,01;
- 2) anno 2019 € 2.665.063,26;
- 3) anno 2020 € 1.752.008,07;

b) € 600.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali così suddivisa:

- 1) anno 2018 € 300.000;
- 2) anno 2019 € 300.000.

13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 21.

*Rideterminazione della spesa del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità.*

1. L'autorizzazione di spesa del Piano di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24/2016, finalizzato, per il triennio 2018/2020, alla realizzazione di interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è rideterminata in € 1.105.000 per ciascuno degli anni del triennio 2018/2020 con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

- a) Programma 1.010 - Risorse umane;
- b) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- c) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali.

#### Art. 22.

##### *Programma di sviluppo rurale 2014/2020*

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2018/2020, in € 750.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 € 250.000;

b) anno 2019 € 250.000;


c) anno 2020 € 250.000.

#### Art. 23.

##### *Piano straordinario di investimenti per i Comuni*

1. L'autorizzazione di spesa, prevista dall'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 12 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019), è incrementata di € 1.303.000 per il 2018 ed è determinata in € 913.850 per il 2019 e 954.894 per il 2020 per il finanziamento degli interventi presentati dai Comuni nell'ambito del piano straordinario di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2016, ma non finanziati per insufficienza delle risorse all'uopo stanziato (Missione 04 Programma 03: Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica - parz.; Missione 06 Programma 01: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - parz.; Missione 08 Programma 01: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - parz.; Missione 10 Programma 05: Trasporti e diritto alla mobilità - viabilità e infrastrutture stradali - parz.).

2. Le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate dal comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



*Capo VIII*

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

## Art. 24.

*Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti- crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1.*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), è sostituito dal seguente:

«2. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 27/2006, la Regione, al fine di incrementare la protezione dei lavoratori durante i periodi di cessazione dell'attività lavorativa, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti volontari a favore dei soggetti, anche non aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2006, che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici.»

2. Resta ferma la validità delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 con Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. per i trienni 2012/2014 e 2015/2017.

## Art. 25.

*Interventi regionali a sostegno delle iniziative riguardanti i rifugi alpini e i bivacchi. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18.*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la concessione dei soli contributi funzionali alle iniziative di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale n. 4/2004, che si rendono necessarie per garantire l'agibilità delle strutture, limitatamente alle spese di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d) e f), sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in € 240.000, al netto dei differimenti, per ciascun anno del triennio 2018/2020 (Programma 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Parz.).

## Art. 26.

*Disposizioni in materia di promozione degli investimenti. Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8.*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), dopo le parole: «alle leggi regionali di settore» sono inserite le seguenti: «nonché alla presente legge».

2 L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale n. 8/2016 e delle leggi regionali di settore è determinata in € 6.850.000 per l'anno 2018, € 11.400.000 per il 2019 ed € 14.600.000 per l'anno 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore oltre che con gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione nei Programmi 14.1 - Industria e PMI e artigianato (Parz.), 15.2 - Formazione professionale (Parz.) e 15.3 - Sostegno all'occupazione (Parz.).

## Art. 27.

*Distribuzione di riserve della società partecipata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.).*


1. Per il 2018, Finaosta S.p.a. riversa alla Regione, anche in più soluzioni, le somme disponibili nel corso della medesima annualità sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per € 51.400.000, all'uopo alimentato dalle riserve risultanti nel bilancio certificato del 2016 e distribuite da Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.), nella medesima annualità.

## Art. 28.

*Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali*

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2018/2020.



## Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.  
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 22 dicembre 2017.

*Il Presidente:* VIÉRIN

N.d.r. : Il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

(*Omissis*).

18R00114

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2017, n. 24.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.984.471.845,03 euro e in termini di cassa per 6.700.771.418,79 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.580.780.642,65 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.439.356.371,95 euro.

## Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.984.471.845,03 euro e in termini di cassa per 6.700.771.418,79 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.580.780.642,65 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.439.356.371,95 euro.

## Art. 3.

*Allegati al bilancio di previsione*

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

*a)* previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato *A*);

*b)* previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato *B*);

*c)* prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato *C*);

*d)* riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato *D*);

*e)* riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati *E* ed *F*);

*f)* quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato *G*);

*g)* prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato *H*);

*h)* nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica (allegato *I*);

*i)* prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato *L*);

*l)* prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato *M*);

*m)* prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato *N*);


*n)* prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato *O*);

*o)* nota integrativa (allegato *P*);

*p)* elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato *Q*);

*q)* elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato *R*);

*r)* relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato *S*).



## Art. 4.

*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2017

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

18R00042

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0287/Pres.

**Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario);

Visto in particolare l'art. 21, comma 3, che prevede che la Giunta regionale determini la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplini le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.

Visto in particolare l'art. 29, comma 1, lettera g) di suddetta legge, che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro;

Ritenuto di apportare alcune modifiche di coordinamento al regolamento emanato con proprio decreto 23 aprile 2013, n. 092/Pres. in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario;

Visto il testo del «Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'art. 21, comma 3, e dell'art. 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2017, n. 2487;

### Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'art. 21, comma 3, e dell'art. 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'art. 21, comma 3, e dell'art. 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario.**

*(Omissis).*

CAPO I


FINALITÀ

Art. 1.

### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta del libro maestro in via informatica, in attuazione dell'art. 21, comma 3, e dell'art. 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), mediante elaborazione e progressiva trasposizione su banca dati informatica delle iscrizioni contenute nel libro maestro.

2. Il presente regolamento non si applica ai libri ferroviario e montanistico.



## CAPO II

## STRUTTURA

## Art. 2.

*Libro maestro informatizzato*

1. La struttura del libro maestro informatizzato si informa, per quanto compatibile e non diversamente previsto dal presente regolamento, alla struttura del libro maestro cartaceo conservato dagli uffici tavolari.

2. Il libro maestro informatizzato si compone delle partite tavolari informatiche, di seguito denominate partite tavolari web.

3. Le partite tavolari web sono raggruppate per comune catastale e sono numerate in ordine consecutivo crescente, attribuito dal sistema informatico, per ciascun comune catastale.

## Art. 3.

*Partita tavolare web*

1. Ogni partita tavolare web comprende un solo corpo tavolare.

2. La partita tavolare web riporta tutte le iscrizioni che hanno formato oggetto di trasposizione e quelle successive.

3. Ciascuna iscrizione è preceduta dal numero della posta che la individua, seguito dal numero e dalla data di presentazione della domanda, come riportati nel giornale per atti tavolari.

4. Il numero della posta è progressivo, consecutivo ed univoco per ciascun foglio della partita tavolare web.

## CAPO III

## TRASPOSIZIONE

## Art. 4.

*Modalità della trasposizione*

1. La formazione delle partite tavolari web avviene per mezzo della trasposizione di quelle cartacee ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 15/2010.

2. La progressiva trasposizione delle partite tavolari su supporto informatico avviene tramite decreto tavolare, con annotazione presso la partita tavolare cartacea dell'avvenuta escorporazione su supporto informatico.

3. La trasposizione può operarsi parzialmente, anche con riferimento a singoli beni contenuti in una o più partite tavolari cartacee.

4. La trasposizione della partita cartacea può avvenire qualora non pendenti formalità di piombatura non iscritte.

5. La trasposizione della partita tavolare contenente un ente condominiale è effettuata contemporaneamente a quella delle partite tavolari contenenti tutti gli altri enti condominiali che concorrono a formare l'intero condominio.

6. La trasposizione di una partita tavolare intavolata, anche pro quota, a nome dei proprietari *pro tempore* di altre partite tavolari, è effettuata contemporaneamente alla trasposizione di queste ultime.

## Art. 5.

*Oggetto della trasposizione*

1. Formano oggetto di trasposizione tutte le iscrizioni presenti nella partita tavolare cartacea con esclusione di quelle cancellate, di quelle non rinnovate ai sensi dell'art. 2847, 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile, delle iscrizioni di cancellazione e delle annotazioni relative ad operazioni sui beni, nonché delle altre iscrizioni previste dalla legge 6 febbraio 1869, Bollettino delle leggi imperiali n. 18.

2. Le iscrizioni di modificazione e di ripristino di altre iscrizioni sono evidenziate nell'iscrizione trasposta, e non sono pertanto oggetto di trasposizione come autonome iscrizioni.

## CAPO IV

## GESTIONE DELLA PARTITA TAVOLARE INFORMATIZZATA

## Art. 6.

*Poste e richiami*

1. I legami fra le iscrizioni sono evidenziati presso la posta successiva con l'indicazione «ad» seguita dal numero della posta antecedente e presso la posta antecedente con l'indicazione «v.», quale abbreviazione di «vide», seguita dal numero della posta successiva.

2. L'indicazione «v.» è posizionata in corrispondenza dell'iscrizione cui si riferisce o in corrispondenza dei singoli soggetti, mentre l'indicazione «ad» è posta in calce all'iscrizione cui si riferisce.

3. In caso di acquisto di quota del diritto di proprietà e di diritti reali di godimento, la quota che residua in capo al titolare iscritto viene indicata di seguito al richiamo «v.».

4. Qualora, con un unico decreto tavolare, i diritti indicati al comma precedente siano da iscriversi a favore di più persone, in corrispondenza dell'indicazione «v.» viene indicata la quota che residua al titolare in esito all'esecuzione del contenuto del decreto.

## Art. 7.

*Pertinenze*

1. Il rapporto di pertinenzialità tra immobili, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, si iscrive con l'intavolazione del diritto di proprietà della pertinenza a nome dei proprietari *pro tempore* della cosa principale, salvo diverso tenore del decreto tavolare.

2. Il vincolo di pertinenzialità è annotato anche nel foglio A2 della partita tavolare web che contiene la cosa principale.

## Art. 8.

*Condominio*

1. Il foglio B della partita tavolare web del condominio è intavolato a nome dei proprietari *pro tempore* delle partite tavolari che contengono gli enti condominiali, con corrispondente indicazione della relativa quota di comproprietà. La medesima quota condominiale è annotata nel foglio A2 della partita tavolare web di ciascun ente condominiale.

## Art. 9.

*Gravami a peso di beni congiunti*

1. Le iscrizioni a peso di beni, cui sia congiunta la proprietà di altre realtà ai sensi degli articoli 7 e 8, tramite l'iscrizione a nome di proprietari *pro tempore*, si eseguono solamente presso i primi, pur gravando anche le seconde per la relativa quota.

## Art. 10.

*Estinzione*

1. L'estinzione della partita tavolare web è evidenziata con la dicitura «eliminata».

## Art. 11.

*Cancellazioni*


1. Iscrizioni, o parte di esse, evidenziate con diverso cromatismo, si intendono cancellate.

2. Il ripristino di un'iscrizione avviene con una nuova iscrizione nel rango dell'iscrizione cancellata.

## Art. 12.

*Iscrizioni contemporanee*

1. La contemporaneità tra iscrizioni è resa evidente mediante annotazione.



## CAPO V

## CONSULTAZIONE DEL LIBRO MAESTRO DA PARTE DELL'UTENZA

## Art. 13.

*Visualizzazione delle partite tavolari web*

1. La consultazione delle partite tavolari web avviene presso l'ufficio tavolare o con connessione da remoto.

2. Le piombature delle partite tavolari sono visibili dal giorno successivo a quello della loro apposizione.

3. Le iscrizioni sono visibili dal giorno successivo a quello della loro esecuzione.

4. Nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile effettuare la piombatura delle partite tavolari web relative alle domande pervenute in giornata, la consultazione viene inibita, dandone tempestiva pubblicità sul sito internet della Regione e nella pagina di accesso al programma informatico.

## Art. 14.

*Malfunzionamento del sistema di consultazione*

1. In caso di malfunzionamento del sistema di consultazione, che impedisca l'accesso al libro maestro, viene data tempestiva pubblicità sul sito internet della Regione e nella pagina di accesso al programma informatico.

## Art. 15.

*Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 92/2013*

1. Al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 092/Pres. (Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, le parole: «al giornale per atti tavolari, agli indici di ricerca e alla collezione dei documenti.» sono sostituite dalle seguenti: «al giornale per atti tavolari, agli indici di ricerca, alla collezione dei documenti ed al libro maestro.»;

b) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «della collezione dei documenti» sono aggiunte le seguenti: «e del libro maestro.».

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica dal 1° gennaio 2018.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0288/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e successive modifiche».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2018)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);


Visti, in particolare:

- l'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale la Regione sostiene l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

- l'articolo 27, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

- l'articolo 27, comma 4, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2016, n. 0110/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» e successive modifiche, di seguito Regolamento;



Considerato che il comma 1-*bis* dell'articolo 32-*bis* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), introdotto con la legge regionale n. 20/2015, prevede che gli incentivi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*) siano concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dai relativi regolamenti;

Ritenuto quindi di dover adeguare il contenuto del Regolamento all'intervenuta modifica alla legge regionale 16/2014 successiva all'entrata in vigore del Regolamento stesso, e di dover altresì apportare ulteriori correttivi dettati dalla prima applicazione pratica del Regolamento;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2493 del 14 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e successive modifiche» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e successive modifiche»**

(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 110/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 110/2016 le parole: «La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse.

Art. 2.

*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 110/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entità dei contributi», sono soppresse, e dopo le parole «al Servizio» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entità dei contributi in base all'art. 9».

Art. 3.

*Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 110/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, le parole: «corrispondente al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 100 per cento».

Art. 4.

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 110/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, le parole: «Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora», sono sostituite dalla seguente: «Qualora».

Art. 5.

*Sostituzione dell'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 110/2016*

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 110/2016, è sostituito dall'allegato A) al presente Regolamento.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18R00123



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0289/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2018)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene il teatro amatoriale regionale, il settore del folclore regionale, la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali e la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali;

l'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale per le finalità suddette la Regione riconosce la rilevanza regionale dell'Associazione Regionale FITA-UILT, dell'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG), dell'Unione società corali del Friuli-Venezia Giulia (USCI FVG) e dell'Associazione Nazionale bande italiane musicali autonome - Friuli-Venezia Giulia (ANBIMA FVG);

l'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno suddetto è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi;

l'art. 28, comma 3-bis, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il finanziamento annuale è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati;

l'art. 28, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3»;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2015, n. 0112/Pres. recante «Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», di seguito Regolamento;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del Regolamento ad alcune modifiche alla legge regionale n. 16/2014 intervenute dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso, e di dover altresì apportare ulteriori correttivi dettati dalla prima applicazione pratica del Regolamento;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112», predisposto dal servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2494 del 14 dicembre 2017;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112.**

(Omissis)

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)» sono soppresse.

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015 è abrogato.

Art. 3.

*Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015, le parole: «corrispondente al settanta per cento», sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 100 per cento».

2. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015 sono abrogati.

Art. 4.

*Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015, le parole: «corrispondente al settanta per cento», sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 100 per cento».

2. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015 è abrogato.

Art. 5.

*Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti rappresentativi comunicano ai soggetti affiliati l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. I soggetti rappresentativi liquidano l'incentivo concesso per un ammontare pari al cento per cento dello stesso».

Art. 6.

*Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. Il comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015 è abrogato.

Art. 7.

*Abrogazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2015*

1. L'art. 25 del Presidente della Regione n. 112/2015 è abrogato.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

18R00124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 dicembre 2017, n. 0290/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane);

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

Visto, altresì, il proprio decreto 13 luglio 2015, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani»;


Preso atto che l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), così come modificato dall'articolo 9, comma 46 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), prevede che, ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni per l'esercizio delle attività delle strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, sono rilasciate, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 17/2014, dalle aziende sanitarie sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con il sopra richiamato decreto n. 0144/Pres./2015;

Considerato che la modifica intervenuta richiede di adeguare coerentemente il suddetto regolamento;

Tenuto conto inoltre che, dopo l'emanazione di quest'ultimo, sono stati avviati appositi confronti con gli attori coinvolti nella fase di attuazione, nel corso dei quali sono state rilevate delle criticità nella disciplina in questione e sono state avanzate richieste di modifica;

Vista la deliberazione n. 2205 del 17 novembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di modifica in via preliminare e ha avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Acquisito il parere favorevole del predetto organismo;



Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2520 del 14 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semi-residenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144.**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo le parole: «legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali)» sono inserite le seguenti: «, di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) e di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «di sede» è inserita la seguente «operativa»;

b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

«d bis) Aziende sanitarie: le Aziende sanitarie universitarie integrate e le Aziende per l'assistenza sanitaria.».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, non sempre direttamente proporzionali alla gravità clinica o alla compromissione funzionale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite con le seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 le parole: «all'entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla conclusione del processo di riclassificazione di cui al Titolo X.».

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle more del completamento del piano formativo regionale di cui all'articolo 37 della legge regionale 6/2006 ed entro il termine previsto dal comma 10 sexies dell'articolo 36 della medesima legge, concorrono all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 anche:


a) gli operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatori tecnico di assistenza (OTA);

b) gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo), nei limiti delle mansioni di cui all'articolo 15, comma 1;

c) gli operatori privi di titolo, con esperienza nell'assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 1° gennaio 2017, nei limiti delle mansioni di cui all'articolo 15, comma 2.».

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole: «ai commi 3, 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «al comma 3».



## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera b)»;

b) al comma 2 le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera c)».

## Art. 8.

*Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'erogazione di un'adeguata alimentazione, è adottata una tabella dietetica, validata dall'Azienda sanitaria territorialmente competente, contenente le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menù, le grammature, nonché i metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti all'utenza.».

## Art. 9.

*Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, costituita da professionalità di tipo sanitario e sociale appartenente al Distretto e all'Ambito dei servizi sociali territorialmente competenti» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e» sono soppresse.

## Art. 10.

*Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi) — 1. I requisiti minimi di cui all'allegato B del presente regolamento si applicano:

a) alle residenze per anziani già funzionanti di cui all'articolo 8, comma 1 e soggette a riclassificazione come disciplinato dal Titolo X, compresi gli interventi di trasferimento di sede previsti nell'ambito del processo di riclassificazione, a condizione che l'immobile sede del trasferimento garantisca un'offerta minima di 30 posti letto e massima di 120 posti letto;

b) alle residenze di cui alla lettera a), oggetto di interventi di ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) alle residenze per anziani in corso di realizzazione di cui all'articolo 8, comma 2;

d) agli interventi di ampliamento di nuclei di residenze per anziani non autosufficienti riclassificate così come disciplinato dal Titolo X;

e) agli interventi di trasformazione di residenze di cui alle lettere a), b) e c);

f) ai trasferimenti di sede di residenze di cui alle lettere a), b) e c) realizzati entro 3 anni dalla conclusione del processo di riclassificazione, con l'obiettivo di aggregare diverse unità di offerta già autorizzate, a condizione che l'immobile sede del trasferimento garantisca una offerta minima di 30 posti letto e massima di 59 posti letto;

g) agli interventi di ampliamento di cui al comma 4.

2. I requisiti minimi di cui all'allegato C del presente regolamento sono applicati:

a) alle residenze per anziani di nuova realizzazione di cui all'articolo 9;

b) agli interventi di ampliamento, trasformazione o di trasferimento di sede di residenze per anziani non rientranti nei casi di cui al comma 1.

3. I requisiti minimi di cui all'allegato D del presente regolamento sono applicati ai servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione e a quelli già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nelle more del completamento del processo di riclassificazione di cui al Titolo X, sono consentiti interventi di ampliamento di residenze già funzionanti solo se conseguenti al trasferimento totale o parziale di posti letto già autorizzati al funzionamento in residenze collocate nell'ambito dello stesso territorio distrettuale. Per le residenze collocate nel territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste sono ammessi trasferimenti inter-distrettuali. Tali ampliamenti sono consentiti fino al raggiungimento della capacità ricettiva massima di 120 posti letto.

5. A seguito della conclusione del processo di riclassificazione di cui al Titolo X, sono consentiti interventi di ampliamento di residenze già autorizzate all'esercizio fino al raggiungimento della seguente capacità ricettiva massima:

a) 60 posti letto complessivi per le Residenze assistenziali alberghiere;

b) 120 posti letto complessivi per le Residenze per anziani non autosufficienti.

6. Nelle zone ad alta intensità abitativa possono essere concesse delle deroghe al limite minimo di 30 posti letto previsto al comma 1, lettera a).».

## Art. 11.

*Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «alla Direzione centrale,» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: «alla Direzione centrale e» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 le parole: «alla Direzione centrale e» sono soppresse;

d) alla lettera d) del comma 1 le parole: «alla Direzione centrale,» sono soppresse;

e) alla lettera e) del comma 1 le parole: «alla Direzione centrale,» sono soppresse.

## Art. 12.


*Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«2. Il processo di riclassificazione viene attuato senza comportare alcun aumento del numero di posti letto rispetto a quelli già autorizzati al funzionamento alla data di avvio del processo stesso, fermo restando:

a) quanto previsto nell'ambito dei progetti di intervento già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) gli aumenti derivanti dalla realizzazione delle residenze di cui all'articolo 8, comma 2.».



## Art. 13.

*Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è abrogato.

## Art. 14.

*Modifiche all'articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di dotazione di personale» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti tecnologici»;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole: «, nonché la dotazione di personale» sono sostituite dalle seguenti: «e i requisiti tecnologici»;

c) alla lettera b) del comma 1 le parole: «, edilizie e di dotazione di personale» sono sostituite dalle seguenti: «ed edilizie e i requisiti tecnologici»;

d) alla comma 2 le parole: «modello 7 dell'allegato F al presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «fac-simile messo a disposizione dalla Direzione»;

e) al comma 3 le parole: «modello 7 dell'allegato F al presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «fac-simile messo a disposizione dalla Direzione stessa»;

f) al comma 5 le parole: «e di dotazione di personale» sono soppresse.

## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituita dalla seguente:

«a) il livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49, in conformità a quanto indicato nell'allegato E del presente regolamento»;

## Art. 16.

*Modifiche all'articolo 54 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Regione n. 144/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Presentazione della domanda di nuova autorizzazione) — 1. Entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la domanda di nuova autorizzazione con l'indicazione del livello di classificazione prescelto tra quelli individuati nel fascicolo medesimo.

2. Il titolare può presentare la domanda di nuova autorizzazione per:

a) il livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49;

b) un livello di classificazione superiore a quello garantito ai sensi dell'articolo 49.

3. Se la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare, non risulta essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del livello di classificazione richiesto, la domanda di nuova autorizzazione deve essere corredata da un piano degli interventi di adeguamento ai seguenti requisiti:

a) requisiti minimi previsti per la specifica tipologia autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale 420/1997 e della deliberazione della Giunta regionale 1612/2001, nei casi di cui al precedente comma 2, lettera a);

b) requisiti previsti dall'allegato B per il livello richiesto, nei casi di cui al precedente comma 2, lettera b).

4. Il piano di cui al comma 3 deve indicare la tipologia degli interventi da realizzare, i costi, le modalità di finanziamento e i tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento che non possono, in ogni caso, superare il termine di:

a) tre anni dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti strutturali, edilizi e tecnologici;

b) tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale.

5. In casi eccezionali, in funzione della tipologia degli interventi indicati nel piano di adeguamento presentato dall'ente gestore, la Direzione centrale può concedere delle deroghe al termine previsto alla lettera a) del comma 4.

6. La domanda è redatta in conformità al fac-simile messo a disposizione dalla Direzione centrale e corredata dai documenti in esso indicati.»

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo le parole: «la Direzione centrale effettua l'istruttoria» sono inserite le seguenti: «della documentazione pervenuta».

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Valutazione del livello di classificazione richiesto) — 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la Direzione centrale valuta l'ammissibilità del livello di classificazione richiesto secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 e rilascia un parere non vincolante secondo le modalità di cui al comma 5.

2. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione:

a) la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto;


b) la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, non risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto e il piano presentato indica gli interventi di adeguamento dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici richiesti.

3. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto non ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, non risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello richiesto e il piano degli interventi di adeguamento non è stato presentato o non indica tutti gli interventi di adeguamento necessari per conseguire il livello di classificazione richiesto. In questo caso, la Direzione centrale invita il titolare a modificare, entro trenta giorni, il piano degli interventi o il livello di classificazione richiesto.

4. Nel caso in cui il titolare non provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 3 entro il termine stabilito, la Direzione centrale:

a) procede d'ufficio all'attribuzione del livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49 nel caso in cui, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, risulta che la Residenza rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente;

b) comunica alla Residenza e all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento il diniego dell'attribuzione di un livello di classificazione nel caso in cui, sulla base delle informazioni dichiarate in fase preliminare e istruttoria, risulta che la Residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento avvia l'attività di vigilanza e controllo e, verificata la non sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa previgente, dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. Copia dell'atto di revoca è inviato all'Azienda sanitaria, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.



5. Terminata la valutazione di cui ai precedenti commi, la Direzione centrale rilascia il parere e ne comunica gli esiti:

a) al soggetto richiedente;

b) all'Azienda sanitaria competente per territorio cui viene trasmessa altresì tutta la documentazione acquisita nelle fasi preliminare e valutativa ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo di cui al successivo capo IV.»

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Rilascio dei nuovi atti autorizzativi*) — 1. L'Azienda sanitaria procede al rilascio dei nuovi atti autorizzativi, entro 90 giorni dal ricevimento del parere della Direzione di cui all'articolo 56, comma 5, secondo i criteri indicati ai successivi commi.

2. Il nuovo atto autorizzativo è rilasciato sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale e della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto, di cui all'articolo 56.

3. A seguito dell'eventuale acquisizione di ulteriori elementi valutativi, l'Azienda sanitaria può discostarsi dall'esito della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto.

4. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna residenza:

a) la denominazione della residenza;

b) l'ubicazione della struttura residenziale;

c) l'ente gestore;

d) il legale rappresentante;

e) il livello di nuova classificazione attribuito;

f) la ricettività;

g) il numero e la tipologia di nuclei strutturali in cui la residenza è suddivisa, nei casi in cui sia prevista un'organizzazione in nuclei;

h) le eventuali prescrizioni alle quali il titolare deve attenersi;

i) la durata della validità dell'atto in caso di autorizzazione rilasciata in deroga temporanea che in ogni caso non potrà essere superiore a tre anni.

5. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione richiesto.

6. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea per il livello di classificazione indicato nell'allegato F bis al presente regolamento.

7. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 56, comma 4, lettera a), l'Azienda sanitaria rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'articolo 49.

8. Alle Residenze polifunzionali che, nell'ambito del processo di riclassificazione, presentano un piano per il quale è previsto un trasferimento di sede presso altro immobile ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), l'Azienda può rilasciare un'autorizzazione in deroga temporanea come Residenza per anziani di livello base con posti letto di tipologia N2, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nell'attesa che venga realizzato il trasferimento, che deve avvenire entro un anno dal rilascio del nuovo atto autorizzativo.

9. Entro tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo, i titolari provvedono ad adeguare i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale posseduti con quelli previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato e ne danno formale comunicazione all'Azienda sanitaria competente per territorio.

10. Nei casi di mancata realizzazione degli adeguamenti di cui al comma 9 entro il termine stabilito, l'Azienda sanitaria diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda sanitaria dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti.

11. A seguito del rilascio dei nuovi atti autorizzativi, l'Azienda sanitaria avvia un percorso di accompagnamento per il monitoraggio e la verifica degli adempimenti e adeguamenti previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato.

12. In casi eccezionali, in funzione della tipologia e dell'entità degli interventi indicati nel piano di adeguamento presentato dall'ente gestore, l'Azienda sanitaria può motivatamente concedere delle deroghe al termine previsto al comma 4, lettera i), prevedendo un termine massimo di inizio lavori.

13. L'Azienda sanitaria concede deroghe al termine di cui al comma 4, lettera i) nei casi in cui l'ente gestore abbia già presentato un progetto di durata superiore a tre anni che sia stato autorizzato dal competente Nucleo di Valutazione Regionale.

14. La permanenza nelle residenze di utenti che, al momento del rilascio del nuovo atto autorizzativo, presentano un profilo di bisogno di intensità e complessità maggiore rispetto al livello di classificazione riconosciuto, può essere autorizzata dal Distretto sanitario competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria e l'adozione di specifici programmi assistenziali individualizzati concordati tra il titolare e il Distretto sanitario.

15. Copia dei nuovi atti autorizzativi, nonché delle comunicazioni di diniego sono trasmesse alle residenze per anziani, alla Direzione centrale e al Comune in cui è ubicata la residenza.

16. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego al rilascio del nuovo atto autorizzativo, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. Copia dell'atto di revoca è inviato all'Azienda sanitaria competente per territorio, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.»

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Conferma delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate in deroga temporanea*) — 1. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, terminati gli interventi di adeguamento nei tempi stabiliti, presentano domanda all'Azienda sanitaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda sanitaria:

a) rilascia l'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione richiesto, se la residenza possiede i requisiti previsti dall'allegato B;

b) respinge la domanda e proroga l'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, se la residenza non possiede i requisiti previsti dall'allegato B e invita la stessa ad adeguarsi entro un termine stabilito.

3. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti, l'Azienda sanitaria può effettuare accertamenti presso le residenze.

4. Le verifiche sono effettuate previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. L'Azienda sanitaria redige, entro venti giorni dalla conclusione dell'accertamento, un verbale descrittivo degli esiti delle verifiche.


5. Copia della nuova autorizzazione all'esercizio rilasciata a pieno titolo viene inviata alla residenza per anziani, alla Direzione centrale e al Comune in cui è ubicata la residenza.»

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (*Scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento*) — 1. I termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento possono essere prorogati per straordinarie e motivate ragioni non imputabili alla responsabilità o volontà del titolare della residenza.



2. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, che non provvedono a realizzare o a ultimare gli interventi di adeguamento entro i tempi stabili, inviano all'Azienda sanitaria, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini, una delle seguenti comunicazioni:

a) richiesta di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento;

b) rinuncia al livello di autorizzazione rilasciato in deroga temporanea e contestuale richiesta di una nuova autorizzazione all'esercizio per il livello corrispondente ai requisiti posseduti ovvero per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'articolo 49.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda sanitaria può:

a) concedere la proroga richiesta, fissando ulteriori termini entro i quali gli interventi di adeguamento devono essere realizzati;

b) negare la proroga richiesta e disporre la revoca dell'autorizzazione rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'articolo 60.

4. Copia dell'atto di proroga viene trasmesso alla residenza per anziani, alla Direzione centrale e al Comune in cui è ubicata la residenza.

5. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Azienda sanitaria dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'articolo 60.

6. In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti di una delle richieste di cui al comma 2, l'Azienda sanitaria diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda sanitaria dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'articolo 60.»

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «Alle fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b, comma 2, lettera b e comma 5, per le quali» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi in cui»;

b) al comma 1 le parole: «la Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Azienda sanitaria»;

c) al comma 2 le parole: «all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale».

#### Art. 23.

##### *Modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. L'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente:

«61 (*Modifiche degli allegati al presente regolamento*) — 1. Eventuali modifiche e integrazioni all'allegato F al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Eventuali modifiche e integrazioni all'allegato A al presente regolamento sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.»

#### Art. 24.

##### *Modifica agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015*

1. Agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) gli Allegati A, B, C, E ed F sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento;

b) dopo l'Allegato F è inserito l'Allegato F bis di cui all'allegato F al presente regolamento.

#### Art. 25.

##### *Norma di coordinamento*

1. Ovunque ricorrano nel testo del decreto del Presidente della Regione 144/2015 le seguenti parole: «Azienda per l'assistenza sanitaria» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Azienda sanitaria».

#### Art. 26.

##### *Norma transitoria*

1. I titolari delle strutture che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno ricevuto il fascicolo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 presentano la domanda di nuova autorizzazione entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 27.

##### *Norma finale*

1. Il processo di riclassificazione di cui al Titolo X si conclude entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 28.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (*Omissis*).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18R00126

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 78.

### Legge di stabilità per l'anno 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 27 dicembre 2017)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).


## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);



Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta dell'11 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. È necessario chiarire che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale (AdSP) nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;

2. È opportuno aumentare da novanta a centottanta giorni il termine di presentazione dell'istanza di esenzione da parte delle persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica;


3. È opportuno ampliare i potenziali beneficiari dell'esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilità motorie connesse a patologie degli arti superiori;

4. È opportuno uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell'esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione;

5. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63, dalla legge regionale 7 novembre 2014, n. 64, entrambe in materia di determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale e dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio, è confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale.

Per quanto concerne il capo II:

6. Nella IX legislatura sono state introdotte all'interno dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica. Nella presente legislatura si è dato ulteriore impulso a tale percorso introducendo, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla legge regionale n. 3/2009), il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio regionale e gli eventuali assegni vitalizi derivanti dall'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo o di consigliere di altra regione. Al fine di implementare ulteriormente tali misure di contenimento dei costi della politica, anche alla luce dell'attuale contesto economico, si ritiene opportuno, in via straordinaria ed esclusivamente per l'annualità 2018, confermare la riduzione sugli importi lordi percepiti dai titolari di assegno vitalizio già prevista dall'art. 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);



7. È opportuno estendere la possibilità di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte dei soggetti pubblici che già svolgono attività di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

8. È necessario rimodulare i tempi di erogazione del contributo regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;

9. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno;

10. È necessario garantire la completa erogazione delle risorse distribuibili esistenti all'interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati al personale trasferito alla Regione Toscana per effetto della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

11. È necessario consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalità di cui al precedente accordo del 10 ottobre 2014;

11-bis. Ai fini di garantire l'espletamento dei necessari adempimenti di natura amministrativa, è opportuno prorogare il termine per la presentazione della fidejussione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 40/2017, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, al 28 febbraio 2018;

12. È necessario incrementare la dotazione delle risorse per le progettazioni di interventi sulla viabilità regionale per l'anno 2018;

13. È necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005).

Per quanto concerne il capo III:

14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

#### Art. 1.

*Imposta regionale sulle concessioni statali - Sostituzione e interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/1971*

1. L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 1.


#### *Imposta regionale sulle concessioni statali*

1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche.

3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l'istituzione delle Autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e alla legge n. 84/1994.



5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.

6. L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.»

#### Art. 2.

##### *Tasse automobilistiche regionali - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 49/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le parole: «lettere c),» è inserita la seguente: «d),» e la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2003 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, può presentare l'istanza di cui all'art. 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.»

#### Art. 3.

##### *Esenzione in favore di persone disabili - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 49/2003*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003, le parole: «soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.»

2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 è inserito il seguente:

«7-bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).».

#### Art. 4.

##### *Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente - Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 52/2006*

1. Dopo il comma 2-quinquies 2 dell'art. 1-bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:

«2-quinquies 3. Gli importi di cui al comma 2-bis, così come determinati ai sensi dei commi 2-quater, 2-quinquies, 2-quinquies 1 e 2-quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.»

2. Dopo il comma 2 novies dell'art. 1-bis della legge regionale n. 52/2006 è aggiunto il seguente:

«2-decies. Gli importi di cui al comma 2-sexies, come determinati ai sensi dei commi 2-octies e novies, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.».

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono stimate in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2018-2020 e successivi.

#### Capo II

##### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 82/2015

#### Art. 6.

##### *Efficacia disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «e 2018» sono soppresse.

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 82/2015, le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

3. L'ultimo periodo del comma 2, relativo allo stanziamento sul bilancio regionale di previsione 2017-2019 per l'anno 2018, è soppresso.

#### Art. 8.


##### *Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro - Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge regionale n. 82/2015*

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

##### *Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro*

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui



all'art. 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.

2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:

per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";

per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018».

### Capo III

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Art. 9.

*Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale - Modifiche all'articolo 63-bis della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 2-ter dell'art. 63-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 22/2015 di cui all'art. 13-ter, comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente:

- a) del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
- b) del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017;
- c) del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018».

#### Art. 10.

*Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 73/2008*

1. Al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: «possono essere concessi» sono sostituite con le seguenti: «sono concessi per l'anno 2018».

#### Art. 11.

*Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 73/2008*

1. Il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per la copertura degli oneri di cui all'art. 9, comma 2-bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018».

2. Il comma 2-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 è abrogato.

#### Art. 12.

*Accreditamento strutture sanitarie - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 51/2009*

1. Dopo il punto 18 del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) è aggiunto il seguente:

«18-bis. È necessario introdurre la previsione degli oneri da porre a carico delle strutture sanitarie private toscane a seguito di richiesta di attivazione dei servizi necessari alla definizione delle procedure autorizzative per l'esercizio di una attività sanitaria e a quelle di accreditamento istituzionale propedeutiche all'eventuale convenzionamento con il SSN».

#### Art. 13.

*Accreditamento strutture sanitarie - Inserimento dell'articolo 47-bis nella legge regionale n. 51/2009*

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.


*Oneri istruttori*

1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le istanze relative alla verifica di autorizzazione gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 7.000,00, tenendo conto:

a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 5, 6, 6-bis e 7;

b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.



3. Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 10.000,00, tenendo conto:

a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'art. 29;

b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.

4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.»

#### Art. 14.

##### *Riduzione temporanea dei vitalizi - Modifiche all'articolo 27-bis della legge regionale n. 3/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: «il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «l'annualità 2018».

#### Art. 15.

##### *Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 27/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:

«1-bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.»

#### Art. 16.

##### *Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca - Modifiche all'articolo 45-bis della legge regionale n. 77/2012*

1. Il comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

«2-bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.»

2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari a euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Tra-

sporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 -2020, annualità 2018, 2019 e 2020.»

#### Art. 17.

##### *Interventi sul porto di Livorno - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020.»

3. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:


«4. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio.»

#### Art. 18.

##### *Gestione dei fondi del personale trasferito - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22/2015*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), è inserito il seguente:

«7-bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l'anno 2018)».



## Art. 19.

*Interventi sul porto di Piombino - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2038».

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2019 e 2020.».

3. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio.».

## Art. 20.

*Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba - Abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 89/2016*

1. L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), è abrogato.

## Art. 21.

*Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 89/2016*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 89/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera *a*), fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2017 e fino all'importo massimo di euro 1.291.381,00 per l'anno 2018 e di euro 1.120.000,00 per l'anno 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera *a*).».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 89/2016 sono aggiunte le parole: «, annualità 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 e 2019”.».

## Art. 22.

*Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 89/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/2016 le parole: «per il triennio 2017-2019,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017 e 2018,».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 per l'anno 2018.».

## Art. 23.

*Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 91/2016*


1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole: «previsti nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con le finalità», e dopo le parole: «nella modifica degli stessi,» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la previsione di nuovi interventi,».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 91/2016 sono aggiunte le parole: «Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale.».

## Art. 24.

*Proroga termini - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 40/2017*

1. Al comma 2, lettere *a*) e *b*), e al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».



## Art. 25.

*Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 40/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2017, le parole: «di euro 50.000,00 per l'anno 2017, di euro 500.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018.».

2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2017 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 per l'anno 2018.».

## Art. 26.

*Aree demaniali portuali - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 40/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2017, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.».

## Art. 27.

*Politiche per le persone con disabilità - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 60/2017*

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.».

## Capo IV

## NORME FINALI

## Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00118

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 79.

**Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 27 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10 e 11;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2017;



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 18 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), sulla proposta di legge della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018- 2020);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

##### *Bilancio di previsione finanziario annuale*

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2018 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2018 in euro 3.974.044.469,39, il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 50.995.163,68 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2017 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2017 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2018 in euro 4.116.264.959,63 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 751.881.251,39 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2017 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2017 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2018 in euro 16.052.298.061,10 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.619.140.802,89 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2018 in euro 16.052.298.061,10 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.619.140.802,89 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2018:

a) in euro 17.516.119.986,72 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

b) in euro 3.670.135.966,57 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2018:

a) in euro 17.313.206.795,42 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

b) in euro 4.171.022.054,28 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»).

#### Art. 2.

##### *Bilancio di previsione finanziario pluriennale*


1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2018 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 10.090.227.382,33 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 10.090.227.382,33 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 9.931.395.218,21 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato in euro 9.931.395.218,21 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).



## Art. 3.

*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2017 è approvato in complessivi euro 2.024.940.661,56.

2. Nell'esercizio 2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa d'investimento risultante dal rendiconto 2017.

## Art. 4.

*Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 78.656.165,10 per l'anno 2018, in euro 75.742.973,80 per l'anno 2019 ed euro 72.829.782,50 per l'anno 2020.

2. Alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42») in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

## Art. 5.

*Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 627.502.372,45 per l'anno 2018, in euro 611.003.682,79 per l'anno 2019 ed euro 594.137.421,26 per l'anno 2020.

2. Alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 si provvede così come previsto dall'art. 1, comma 697, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).

## Art. 6.

*Autorizzazione all'indebitamento*

1. Nel triennio 2018-2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 161.793.849,06 di cui euro 53.673.619,70 nel 2018, euro 55.737.163,86 nel 2019 ed euro 52.383.065,50 nel 2020, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».


5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2020, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

## Art. 7.

*Allegati al bilancio di previsione*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2018:

- a) risultato presunto di amministrazione (Allegato a);
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);
- c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato c);
- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato d);
- e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);
- f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);
- g) nota integrativa (Allegato g);
- h) parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato h).



## Art. 8.

*Autorizzazioni per il bilancio 2018-2020*

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2018-2020.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2018.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2018-2020.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2018-2020 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

## Art. 9.

*Variazioni di bilancio*

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2018 le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

## Art. 10.

*Estinzione di crediti di modesto ammontare*

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

## Art. 11.

*Nota integrativa*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato l'allegato g) alla presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2017

ROSSI

(Omissis).

18R00119

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 80.

**Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 56 del 27 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 46 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);



Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Considerato quanto segue:

1. La presente legge rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal nuovo modello di programmazione regionale definito dalla legge regionale n. 1/2015, che ha tra i propri obiettivi quello di snellire le procedure e di ridurre i tempi della programmazione;

2. Al fine di attuare le strategie delineate con il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, si è proceduto ad un complessivo riordino degli strumenti di programmazione con la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015) e con la presente legge si prosegue il processo di adeguamento al nuovo modello di programmazione, in ottemperanza al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2018, che costituisce documento preliminare alla legge stessa;

3. È necessario, inoltre, procedere alla modifica, a carattere manutentivo, di alcune norme al fine di realizzare un coordinamento interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi, per adeguare la normativa regionale a quella nazionale;

4. È necessario, infine, prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2011-2015, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, attuativo del PRS 2016-2020, inserendo una norma transitoria nella legge regionale n. 40/2005;

approva la presente legge:

### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 31 (PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO RIVOLTE ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA)

#### Art. 1.

*Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2000*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza) le parole: «degli atti di programmazione di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «al documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

#### Art. 2.

*Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2000.*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività). — 1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d'intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2015, nonché nel DEFER e relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge.

2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.».



*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2002, N. 22 (NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)

## Art. 3.

*Piano triennale. Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2002*

1. L'art. 5 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è abrogato.

*Capo III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

## Art. 4.

*Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Inserimento dell'art. 142-novies nella legge regionale n. 40/2005.*

1. Dopo l'art. 142-*octies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

«Art. 142-*novies* (Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale). — 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91, è prorogato sino all'entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 40/2005, attuativo del PRS 2016-2020.»

*Capo IV*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2007, N. 14 (ISTITUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE)

## Art. 5.

*Contenuti del PAER. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007*

1. Alla lettera d)-*quater* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), le parole: «all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3, comma 2, e all'art. 18, comma 2».

*Capo V*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 53 (NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE)

## Art. 6.

*Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 53/2008.*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), le parole: «previste dal piano annuale delle attività di promozione economica e turistica» sono soppresse e le parole: «di cui all'art. 3, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c)».

*Capo VI*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2010, N. 9 (NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE)


## Art. 7.

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 9/2010*

1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), è sostituito dal seguente: «9. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l'individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell'aria ambiente;».

2. Al punto 10 del preambolo della legge regionale n. 9/2010 le parole: «art. 48, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 88, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 65/2014.».

3. Al punto 11 del preambolo della legge regionale n. 9/2010 le parole: «art. 10-*bis* della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «art. 10 della legge regionale n. 1/2005».



## Art. 8.

*Competenze della Regione. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2010*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010 è aggiunta la seguente: «*i-bis*) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 155/2010.».

## Art. 9.

*Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2010.*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 9/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico*). — 1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell'aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall'ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'art. 2, comma 2, lettera *l*).

2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010.».

## Art. 10.

*Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010 le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza».

2. Alla fine dell'alea del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010 sono aggiunte le parole: «in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo n. 155/2010».

3. Alla fine della lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/2010 sono aggiunte le parole: «del decreto legislativo n. 152/2006».

## Art. 11.

*Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 9/2010.*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2010 le parole: «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2010 è inserito il seguente: «*1-bis*. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 9, comma 3, lettere *e*) ed *f*), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.».

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2010 le parole: «art. 48, comma 4, lettera *b*)», della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 88, comma 7, lettera *b*)», della legge regionale n. 65/2014.».

## Capo VII

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 21 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI)

## Art. 12.

*Programmazione. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010*

1. Alla fine dell'alea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), sono aggiunte le parole: «nonché, in particolare, degli interventi».

2. Alla fine della lettera *c*) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010 sono aggiunte le parole: «, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'art. 38».

## Art. 13.

*Sistema regionale dello spettacolo. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 21/2010*


1. Alla fine del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 21/2010 sono aggiunte le parole: «, secondo le modalità di cui all'art. 4».

## Art. 14.

*Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 21/2010*

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente: «4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 21/2010 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 3.».



*Capo VIII*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65  
(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

## Art. 15.

*Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse. Modifiche all'art. 128 della legge regionale n. 65/2014.*

1. Al comma 1 dell'art. 128 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: «2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008).».

*Capo IX*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2014, N. 69 (NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA TOSCANA NEL PERIODO RISORGIMENTALE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'UNITÀ NAZIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2010)

## Art. 16.

*Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale. Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 69/2014.*

1. L'art. 3 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), è abrogato.

## Art. 17.

*Ambiti di intervento. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 69/2014*

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 69/2014 è sostituita dalla seguente: «Ambiti di intervento».

2. Alla fine dell'alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 69/2014 sono aggiunte le parole: «interventi nei seguenti ambiti».

3. Alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 69/2014 le parole: «progetti di» sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 69/2014 è sostituito dal seguente: «2. Gli interventi di cui al comma 1, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e sono attuati secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).».

## Art. 18.

*Interventi diretti della Regione. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 69/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/2014 le parole: «Il piano della cultura,» sono sostituite dalle seguenti: «Con la nota di aggiornamento al DEFER di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015,» e le parole: «può prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «può essere previsto».

*Capo X*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2015, N. 1 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE CONTABILI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20/2008)

## Art. 19.

*Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2015*

1. Al comma 1-ter dell'art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), dopo le parole: «PRS 2016-2020» sono aggiunte le seguenti: «o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale,».

*Capo XI*


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2016, N. 22 (DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA. RIFORMA DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA «APET»). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 53/2008 IN TEMA DI ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE)

## Art. 20.

*Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 22/2016.*

1. L'art. 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Programmazione delle attività di promozione economica e turistica*). — 1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).



2. Il documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l'anno successivo.

3. La nota di aggiornamento, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Gli ambiti delle attività di promozione economica e turistica le cui priorità sono contenute nel DEFER sono:

a) le attività di promozione turistica, la cui realizzazione è attribuita all'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 4;

b) le attività della Fondazione sistema Toscana inerenti alla promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attività di cui all'art. 44-bis della legge regionale n. 21/2010;

c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell'ambito delle politiche regionali;

d) le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con proprie deliberazioni definisce le modalità per l'attuazione degli interventi contenuti nella nota di aggiornamento al DEFER con riferimento agli ambiti di cui al comma 4, lettere c) e d).».

#### Art. 21.

##### *Indirizzi regionali. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 22/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 22/2016 dopo le parole: «ogni anno,» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale,».

#### Art. 22.

##### *Programma operativo. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 22/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2016 le parole: «previste nel piano» sono soppresse.

#### Art. 23.

##### *Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 22/2016.*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 22/2016 le parole: «piano annuale di promozione economica e turistica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo di cui all'art. 7».

#### Capo XII

##### NORME FINALI

#### Art. 24.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

**18R00120**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-028) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 7 2 8 \*

€ 3,00

